



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Regolamentazione delle attività economiche in centro storico per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e artistico



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 29/09/2026

Sommario

<i>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.2. LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE</i>	<i>3</i>
<i>ART.3. DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART.2.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.4. ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO</i>	<i>4</i>
<i>TITOLO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.5. ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEI LOCALI STORICI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.6. QUALITÀ DEI LOCALI E DELLE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI IN VENDITA</i>	<i>5</i>
<i>ART.7. CURA E CUSTODIA DEI LOCALI COMMERCIALI NON OCCUPATI.....</i>	<i>6</i>
<i>TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	<i>6</i>
<i>ART.8. REGIME TRANSITORIO</i>	<i>6</i>
<i>ART.9. VIGILANZA E SANZIONI</i>	<i>6</i>
<i>ART.10. DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>6</i>
<i>ALLEGATO A.....</i>	<i>7</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento intende perseguire le seguenti finalità:
 - tutela e salvaguardia delle aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico della città di Ascoli Piceno;
 - tutela e salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano e delle caratteristiche specifiche del Centro Storico cittadino in particolare delle Piazze storiche principali, quali Piazza del Popolo, Piazza Arringo, Piazza Roma e Piazza Viola sede anche di edifici di culto di particolare rilevanza;
 - contribuire a sviluppare l'identità, l'attrattività, la peculiarità, il carattere distintivo del Centro Storico garantendo, nel contempo, la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto storico, ai beni storico-culturali che su di esso insistono, assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di tutela, sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica;
 - limitare l'espansione eccessiva di alcune tipologie di attività economiche che possano incidere negativamente sull'aumento del carico di viabilità, dell'occupazione di suolo pubblico, di accumulo rifiuti, di produzione di rumore e in generale criticità relative alla sicurezza e al decoro urbano;
 - prevenire quei fenomeni di degrado urbano che si verificano nelle aree adiacenti alle postazioni automatiche. Tali locali, essendo privi di controllo e ad accesso libero, possono infatti rappresentare un incentivo a bivacchi e ad attività illecite.
2. Le predette finalità sono individuate ai sensi e per gli effetti:
 - del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti;
 - del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13;
 - della Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;
 - della Legge Regionale 05 agosto 2021 n. 22 Disciplina dell'attività commerciale della Regione Marche;
 - della Legge Regionale 27 luglio 2026 n. 9 Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi;
 - Regolamento per l'utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie di elementi di arredo urbano del centro storico soggetti a procedure di autorizzazione, Approvato con Deliberazione Consiliare n. 47 del 29 settembre 2015;
 - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Le norme del presente regolamento si applicano all'aree indicate nelle planimetrie (Allegato A e B) che sono parte integrante e sostanziale dello stesso per un periodo sperimentale di 12 mesi dall'approvazione del Regolamento stesso, rinnovabili per ulteriori 12 mesi con Delibera di Giunta.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.2. Limitazioni all'insediamento con vincolo temporale

1. I divieti di cui al presente articolo si applicano alle attività appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma;
 - b) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
 - c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici;

- d) attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare;
 - e) attività di “money change”, “phone center”, “internet point” e “money transfer” e affini e/o assimilate esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
 - f) attività di “compro-oro” all’ingrosso e al dettaglio;
 - g) attività autorizzate per la raccolta scommesse e/o l’installazione di apparecchi per la vincita in denaro, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
2. Per la durata di 12 mesi rinnovabile per altri 12 mesi con delibera di Giunta dall’entrata in vigore del presente Regolamento, per le attività di cui al comma 1 lettera a) nelle aree di cui all’Allegato A è vietato:
- l’insediamento di nuove attività;
 - il trasferimento da altra sede;
 - l’ampliamento della superficie di somministrazione realizzato in locali che non siano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già collegati funzionalmente al locale sede dell’attività;
 - cessione o trasferimento separato delle attività di somministrazione la cui titolarità, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intestata al medesimo soggetto e riferita al medesimo locale sede dell’attività;
3. Per la durata di 12 mesi rinnovabile per altri 12 mesi con delibera di Giunta dall’entrata in vigore del presente Regolamento, per le attività di cui al comma 1 lettere da b) a g) in tutta l’area di cui all’Allegato A è vietato:
- l’insediamento di nuove attività;
 - il trasferimento da altra sede;
 - cessione o trasferimento separato delle attività di commercio al dettaglio alimentare e di artigianato alimentare, la cui titolarità, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intestata al medesimo soggetto e riferita al medesimo locale sede dell’attività;
4. Il divieto di ampliamento non si applica se l’ampliamento dei locali, non già collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, avviene per effetto di accorpamento di altra attività esistente a medesima titolarità e tipologia; in tal caso, il titolo abilitativo dell’attività accorpata viene dichiarato decaduto.

Art.3. Dereghe alle limitazioni di cui all’Art.2

1. Sono escluse dai divieti di cui all’art. 2:
- a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall’art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
 - b) le forme speciali di commercio al dettaglio non espressamente vietate;
 - c) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie;
 - d) le attività temporanee di vendita e/o di somministrazione in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente Legge Regionale per le quali l’Amministrazione Comunale abbia espresso formale nulla osta, patrocinio, altra autorizzazione.

Art.4. Esclusioni dai divieti di insediamento

1. Rispetto a quanto previsto al precedente Art.2, sono fatti salvi i progetti speciali promossi e approvati dall’Amministrazione, anche su iniziativa di privati, previo confronto con Associazioni di categoria e Quartieri, finalizzati alla salvaguardia e/o rigenerazione del contesto urbano, alla salvaguardia e/o tutela dei prodotti tipici della tradizione locale e del territorio.

2. Saranno valutati con particolare favore i progetti speciali che si proporranno in linea con il prestigioso riconoscimento della XX Sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (ICH) dell'UNESCO - riunitasi a New Delhi il 10/12/2025 - che ha proclamato **“La cucina italiana tra sostenibilità e biodiversità culturale” patrimonio immateriale dell'UNESCO**. Dunque progetti che valorizzino le Denominazioni di Origine Protetta, le Indicazioni Geografiche Protette, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali, i Presìdi Slow Food, i disciplinari, i prodotti di consorzi che tutelano le montagne e le valli italiane.
3. Alla stessa stregua del comma 2 saranno valutati con favore progetti speciali che introducano sul territorio esperienze culinarie internazionali, di tipo tradizionale ovvero caratterizzate da una spiccata innovazione, che possano arricchire la qualità dell’offerta complementare a quella della Cucina Italiana come riconosciuta dall’UNESCO.

TITOLO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.5. Esercizio del commercio nei locali storici

1. L’Amministrazione Comunale promuove l’esercizio del commercio e delle attività artigianali che siano espressione dell’identità culturale collettiva, in coerenza con le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della Legge Regionale 05 agosto 2021 n. 22;
2. In attuazione del presente Regolamento, l’Amministrazione comunale può individuare i locali storici, per assicurarne la promozione e la salvaguardia, anche attraverso la previsione di incentivi e apposite forme di sostegno, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione;
3. Per Locali storici, si intendono gli esercizi aperti al pubblico, così come individuati dalla Legge Regionale 04 aprile 2011, n. 5 Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici e dal Regolamento Regionale 02 marzo 2015 n. 2 Definizione dei criteri per l’individuazione e il censimento dei Locali storici;
4. In attuazione del presente Regolamento, l’Amministrazione comunale può promuovere la riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano e di promozione turistica, supportare l’attrattività commerciale del centro storico, anche attraverso la previsione di incentivi e apposite forme di sostegno, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, nonché, in conformità agli indirizzi espressi dalla Legge Regionale n. 22/2021.

Art.6. Qualità dei locali e delle modalità di esposizione dei prodotti in vendita

1. Nel quadro delle finalità delineate dall’Art.1 del Regolamento, i titolari delle attività economico commerciali assicurano la cura e il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e limitrofi, e garantiscono la tutela e la valorizzazione delle insegne storiche, legate alle attività tradizionali preesistenti;
2. Compatibilmente con la natura e tipologia della merce, i prodotti esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente su appositi scaffali/attrezzature, e non possono essere disposti direttamente a terra;
3. È vietata l’esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, in particolare colonne, pilastri e catene dei portici, e/o serramenti mobili, su tende retrattili o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico;
4. I dispositivi luminosi, comunque denominati (pannelli luminosi, monitor, videowall, ecc.), finalizzati alla promozione della merce, possono essere collocati solo all’interno delle vetrine, con la finalità di valorizzare gli spazi espositivi e se conformi alle normative generali e di settore e ai regolamenti comunali vigenti;
5. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilabili, nonché, al vigente Regolamento comunale, è vietato accantonare nello spazio prospiciente

l'esercizio, casse vuote, cartoni o altro materiale attinente all'attività;

Art.7. Cura e custodia dei locali commerciali non occupati

1. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio pubblico i proprietari o possessori a qualunque titolo di locali commerciali non occupati hanno l'obbligo di:
 - mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande;
 - rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sui muri di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;
 - rimuovere l'impiantistica inutilizzata (insegne luminose, faretti esterni, ecc.) e mantenere in buono stato quella che si intende riutilizzare;
2. L'Amministrazione comunale può individuare, per assicurarne la tutela, la salvaguardia, la cura dei locali commerciali non occupati, forme di incentivazione e apposite forme di sostegno, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, nonché, in conformità agli indirizzi espressi dalla Legge Regionale n. 22/2021.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.8. Regime transitorio

1. Le limitazioni di cui all' Art.2 non si applicano alle attività che abbiano presentato, alla data di entrata in vigore presente Regolamento, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Comunale la Comunicazione/SCIA/Istanza di parte volta al rilascio del titolo abilitante richiesto per l'esercizio dell'attività e/o di presentazione di Comunicazione/SCIA/Istanza di edilizia produttiva al SUE.

Art.9. Vigilanza e Sanzioni

1. Le attività di controllo e accertamento sono effettuate dalla Polizia Locale e da tutti gli organi deputati al controllo; l'inosservanza di quanto disciplinato dal Regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalle vigenti normative nazionali e regionali generali e di settore in materia di Commercio, Attività produttive, Polizia Locale, Igiene e sanità, Edilizia, Codice della Strada, al Piano di zonizzazione acustica, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
2. L'inosservanza di quanto disciplinato dal regolamento integra la fattispecie dell'attività abusiva, con conseguente provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Art.10. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del relativo atto di approvazione;
2. L'Amministrazione Comunale, in considerazione del carattere temporaneo del presente Regolamento, ne monitora l'applicazione, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria;
3. L'Amministrazione Comunale, in considerazione degli effetti del presente regolamento, può disporre la proroga o l'adozione in via permanente;
4. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio dalle vigenti normative nazionali e regionali generali e di settore in materia di Commercio, Attività produttive, Polizia Locale, Igiene e sanità, Edilizia, Codice della Strada, al Piano di zonizzazione acustica, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ALLEGATO A

